

***Magyar c. Ungheria*: la Corte europea ritorna sulla responsabilità dei portali web**

di *Silvia Vimercati*

Al portale internet non può essere ascritta una responsabilità di tipo oggettivo per i contenuti volgari e offensivi immessi dagli utenti, a meno che non contengano espressioni gratuitamente diffamatorie ovvero trasmodino nell'incitamento all'odio o alla violenza. È quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, con la sentenza *Magyar*

Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu Zrt. c. Ungheria del 2 febbraio 2016 (ric. n. 22947/13), all'unanimità, ha ritenuto che la condanna a carico di un ente di autoregolamentazione dei fornitori di servizi internet e di un portale web ungheresi, per la pubblicazione di commenti ritenuti diffamatori, costituisce una restrizione sproporzionata della libertà di espressione tutelata dall'articolo 10 della Convenzione. La Corte di Strasburgo, dopo il ben noto *caso Delfi c. Estonia* del 2013 (ric. n. 64569/09, su cui si rinvia a G.E. Viganò, *La responsabilità civile dei siti per gli scritti anonimi: il caso Delfi c. Estonia*, in questa *Rivista*, 2014, 457-459) con cui aveva invece ritenuto compatibile con la Convenzione l'attribuzione di responsabilità in capo a un portale web per i commenti anonimi e diffamatori, è tornata così ad affrontare – assumendo almeno *prima facie* una posizione assai diversa – il tema della responsabilità dei fornitori di servizi in rete per i contributi immessi da soggetti terzi e, più in generale, quello della ricerca di un corretto bilanciamento tra la libera manifestazione del pensiero in rete e la tutela dei diritti della personalità.

Questa la vicenda che ha originato la decisione in commento. Un ente privato con funzione di autodisciplina dei soggetti che operano in rete aveva pubblicato sulla sua pagina web uno scritto in cui venivano denunciate le pratiche commerciali di due siti web immobiliari, i quali offrivano un servizio pubblicitario gratuito che alla scadenza, senza preavviso, diveniva a pagamento. Un altro portale di notizie diffondeva a sua volta sulla propria pagina il medesimo articolo. Successivamente, su entrambi i siti internet, tale post riceveva una serie di commenti a contenuto triviale e offensivo. Per tale ragione, la società che gestisce i siti web di annunci immobiliari aveva promosso un'azione civile nei confronti dei due portali. Questi ultimi, benché il soggetto leso non avesse presentato alcuna richiesta di rimozione dei commenti offensivi, non appena venuti a conoscenza dell'azione giudiziaria li avevano prontamente rimossi. Ciononostante, il procedimento civile si era concluso con la condanna dell'ente di autoregolamentazione e del portale web al pagamento di una somma, seppur modesta, per le spese di giudizio. Per i giudici ungheresi, infatti, la limitazione di responsabilità prevista dalla direttiva 2000/31/CE si applica solo ai servizi elettronici di natura commerciale e non quindi a quelli editoriali. Infine, la Corte costituzionale non aveva individuato alcun profilo di incostituzionalità. Da qui, i due portali si rivolgono alla Corte dei diritti, lamentando che le pronunce dei giudici ungheresi sancivano una responsabilità oggettiva per i commenti immessi e quindi integravano una violazione dell'art. 10 della Convenzione. I ricorrenti, a giusta ragione, osservavano che l'ascrizione di tale responsabilità e, dunque, l'assegnazione di un obbligo di controllo preventivo da un lato rappresenterebbe un onere eccessivo per la maggior parte degli operatori internet e dall'altro finirebbe per produrre un effetto censorio, tra l'altro in un ordinamento che più volte è stato oggetto di critiche a livello internazionale proprio per la violazione della libertà di informazione.

La Corte di Strasburgo si sofferma innanzitutto sul ruolo e sulla attività svolta dai due ricorrenti, rilevando come essa consista nella offerta di un forum per l'esercizio della libertà di espressione che consente agli utenti di diffondere informazioni, idee e opinioni. Circostanza che induce la Corte a valutare la condotta posta in essere dai due portali alla luce dei principi stabiliti per la libertà di stampa. A tal proposito viene evidenziato come

i portali web d'informazione hanno compiti e responsabilità simili a quelli previsti in materia di stampa, seppur in certa misura differenti rispetto a quelli degli editori tradizionali per quanto riguarda i contenuti riconducibili a soggetti terzi (par. 62). Da qui, la Corte ha precisato che, gli Stati possono attribuire ai portali la responsabilità per i contributi pubblicati dagli utenti che costituiscano un incitamento all'odio o alla violenza, qualora non abbiano adottato misure idonee per eliminare senza ritardi i commenti illeciti, e ciò a prescindere da una specifica segnalazione della persona offesa o di terzi. Non a caso, la Corte rammenta il primo caso su questo specifico tema, *Delfi c. Estonia* del 2013, ove aveva ritenuto che in ragione dei «doveri e delle responsabilità» propri dei portali di notizie non fosse una restrizione sproporzionata della libera espressione l'attribuzione della responsabilità per commenti palesemente diffamatori inseriti dagli utenti, specie se rimasti protetti dal velo dell'anonimato.

Ciò premesso, i giudici europei, proseguono mettendo a confronto proprio tale precedente con il caso di specie e, ponendo in essere una vera e propria operazione di *distinguishing*, rilevano almeno due importanti differenze: in primo luogo, nel caso in esame i contributi incriminati, benché volgari e offensivi, non avevano un contenuto manifestamente illecito, né tanto meno erano qualificabili come discorsi d'odio o minacce dirette all'integrità fisica delle persone offese; in secondo luogo, a differenza del primo caso ove il ricorrente traeva benefici economici dall'inserimento dei commenti, nel caso che ci occupa uno dei due ricorrenti è un organismo no-profit di autoregolamentazione, quindi privo di interessi di tipo economico (par. 64). Una volta poste le basi per giustificare il diverso esito cui giunge, la Corte prosegue con la valutazione della proporzionalità e della compatibilità con le regole convenzionali delle ingerenze poste in essere dai giudici interni ungheresi. E nel fare ciò, utilizza i criteri fissati dalla giurisprudenza – più di recente nelle sentenze *Von Hannover c. Germania* (n. 2) e *Delfi c. Estonia* – per arrivare ad affermare che non è stato effettuato un corretto bilanciamento tra i diritti coinvolti, ossia tra la libertà di espressione di cui all'art. 10 e gli altri diritti sanciti dall'art. 8 della Convenzione. Più precisamente, la Corte, quale giudice del caso concreto, per accertare se le restrizioni alla libera espressione costituivano «misure necessarie in una società democratica» passa in rassegna alcuni elementi della vicenda: il contesto e il contenuto dei contributi incriminati, la responsabilità degli effettivi autori, le misure adottate dai portali per prevenire o rimuovere i commenti lesivi dei diritti altrui, le conseguenze dei commenti per chi ritiene di essere stato diffamato e, infine, la condotta tenuta sia dai portali sia dalla persona offesa.

Quanto al contenuto, i commenti incriminati, avendo ad oggetto una pratica commerciale ingannevole che peraltro aveva già dato origine a diverse azioni giudiziarie, riguardavano certamente una questione di grande interesse pubblico. Inoltre, secondo la Corte, i giudici interni avrebbero dovuto considerare tali commenti non come affermazioni di fatto, ma come giudizi di valore. In questa prospettiva, partendo dal presupposto che le espressioni volgari non necessariamente possiedono portata diffamatoria, non priva di rilevanza è la «specificità dello stile di comunicazione in rete» che, essendo spesso caratterizzata da un basso registro, avrebbe consentito di dare un minor peso alle espressioni

più triviali contenute nei suddetti commenti. Per quanto riguarda l'individuazione degli effettivi autori dei contenuti, la Corte non manca di criticare i giudici nazionali per non aver in alcun modo tentato di identificare gli utenti responsabili e per essersi limitati ad attribuire la responsabilità ai gestori, al solo fine di individuare facilmente un soggetto in grado di offrire un ristoro alla parte lesa. Di più, per escludere la possibilità di porre in capo ai portali una responsabilità di tipo oggettivo per quanto immesso dai lettori, la Corte, dopo aver ribadito la natura giornalistica, seppur *sui generis*, della attività svolta dai ricorrenti, afferma l'impossibilità di conciliare una simile affermazione di responsabilità con il principio sancito dalla giurisprudenza europea secondo cui un giornalista non può essere punito per le dichiarazioni rese da un soggetto terzo in una intervista, pena la limitazione della circolazione delle idee su temi di interesse pubblico (par. 79). Di qui, quand'anche fossero stati diffusi attraverso i due portali commenti a contenuto diffamatorio, non poteva comunque essere loro ascritta una responsabilità di tipo oggettivo. A ciò va aggiunto che l'operato dei giudici interni è parso assai criticabile anche per la mancata valutazione delle misure adottate dai ricorrenti, della loro condotta e della persona offesa. In particolare, da un lato entrambi i portali, benché non avessero un sistema di filtro preventivo, registravano gli utenti, avevano un *disclaimer*, mediante il quale declinavano ogni responsabilità per quanto inserito da terzi, e soprattutto avevano predisposto un sistema – ritenuto uno strumento adeguato per tutelare la reputazione commerciale del soggetto diffamato – per poter segnalare e chiedere la rimozione dei commenti offensivi. Inoltre, non appena a conoscenza dell'azione giudiziaria, avevano immediatamente rimosso i commenti asseritamente diffamatori. Dall'altro lato, invece, la persona offesa, malgrado ne avesse la possibilità, non aveva chiesto la cancellazione dei contenuti e aveva preferito avviare direttamente un'azione giudiziaria. Da ultimo, ed è questo il dato forse più rilevante, secondo Strasburgo far ricadere la responsabilità sui portali può avere conseguenze assai negative sulla loro attività fino ad arrivare anche a indurli a chiudere lo spazio dedicato ai commenti degli utenti, determinando così un *chilling effect* sulla libertà di espressione in rete. Di qui, dunque, la condanna dell'Ungheria per violazione dell'art. 10 della Convenzione.

Con la decisione in commento, come anticipato, la Corte giunge a un esito opposto rispetto al suo primo e unico precedente in materia di responsabilità dei fornitori di servizi in rete. Di qui, occorre riflettere se il cambiamento discenda unicamente dalle peculiarità del caso oppure vi sia anche un cambio di prospettiva. Da un lato, la Corte, come ben noto, è chiamata a svolgere un controllo limitato alla pronuncia del caso concreto e da questa prospettiva non si può prescindere. Pertanto, come non poteva desumersi dal caso *Delfi c. Estonia* una automatica responsabilità del provider per gli scritti dei lettori, in modo analogo dalla pronuncia in esame non può essere ricavata una regola generale di totale irresponsabilità. Emblematiche in tal senso appaiono le parole della opinione concordante del giudice Kūris: «Today, it is too early to draw generalising conclusions. One should look forward to these future cases, with the hope that the present judgment, although it may now appear to some as a step back from Delfi AS, will prove to be merely further evidence that the balance to be achieved in cases of this type is a very subtle one».

Dall'altro lato, tuttavia, malgrado in più passaggi della motivazione la Corte si preoccupi di non smentire la sua precedente pronuncia, sembra ragionevole ritenere che con la sentenza in esame sia stato quantomeno posto un argine alla tendenza di generale responsabilizzazione degli intermediari e, per questa ragione, non solo appare condivisibile sia nella conclusione sia nell'*iter* argomentativo, ma con uno sguardo verso il futuro deve anche essere accolta con un qualche favore.